



Unione per la Repubblica

PROGETTO DI LEGGE

***Disposizioni contro la violenza psicologica
in ambito lavorativo (Mobbing)***

ARTICOLATO



Unione per la Repubblica

Art. 1

(Violenza psicologica in ambito lavorativo - mobbing)

1. Ai fini della presente legge, per violenza psicologica in ambito lavorativo si intende la condotta non giustificata e reiterata nel tempo posta in essere dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti o dagli altri lavoratori al fine di emarginare, discriminare, screditare, degradare o, comunque, ledere la dignità e la personalità morale del lavoratore o della lavoratrice.

2. La violenza psicologica può essere realizzata anche attraverso una variabile pluralità di atti, omissioni o comportamenti ingiustificati, ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, che abbiano determinato tra l'altro:

- a) privazione degli incarichi;
- b) esclusione dalle comunicazioni ed informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa o comunicazioni distorte;
- c) svalutazione dei risultati conseguiti dal lavoratore;
- d) privazione degli strumenti necessari allo svolgimento del lavoro;



Unione per la Repubblica

- e) attribuzione di compiti impossibili, inutili o inadeguati rispetto alla qualifica o alle condizioni fisiche e di salute;
- f) esercizio abusivo dei poteri disciplinari.

Art. 2

(Annullabilità di atti discriminatori)

Tutti gli atti ed i provvedimenti attraverso i quali si siano realizzate le condotte di cui all'articolo 1 o che siano stati posti in essere in conseguenza delle medesime sono annullabili su istanza del lavoratore o della lavoratrice.

Art. 3.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, o il dirigente dell'ufficio pubblico, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui all'articolo 1 da singoli lavoratori o da



Unione per la Repubblica

gruppi di lavoratori, anche tramite le rappresentanze sindacali cui sia stato conferito specifico mandato, ha l'obbligo di accertarne tempestivamente l'esistenza e, ove ricorrano, di disporre l'immediata cessazione e la rimozione degli effetti.

2. Il datore di lavoro o il dirigente dell'ufficio pubblico, sentite le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie a prevenire e a contrastare l'insorgere di condotte di violenza psicologica di cui all'articolo 1, anche attraverso l'opportuno esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, nel rispetto delle procedure legislative e contrattuali vigenti.

Art. 4.

(Tutela giurisdizionale)

1. Su ricorso del lavoratore o dei lavoratori che si ritengano vittime di condotte di violenza psicologica di cui all'articolo 1 della presente legge, esercitabile anche mediante le Confederazioni sindacali giuridicamente riconosciute che ne abbiano ricevuto specifico mandato, il Commissario della Legge in funzione di giudice del lavoro, nei venti giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente tale condotta, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento



Unione per la Repubblica

motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. Contro tale decisione è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, ricorso al Giudice delle Appellazioni civili, che decide con sentenza definitiva immediatamente esecutiva. L'interposta opposizione non sospende gli effetti e la esecuzione del provvedimento emesso dal Commissario della legge.

3. La mancata ottemperanza al provvedimento del Commissario della Legge e alla sentenza del Giudice delle appellazioni civili è punita con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale. In casi di particolare gravità può essere disposta la pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 Cod. pen..

4. Qualora le condotte di violenza psicologica acclerate nei provvedimenti giudiziali di cui ai precedenti commi abbiano compromesso la salute fisica o psichica o la professionalità del lavoratore, quest'ultimo ha diritto al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli non patrimoniali, da far valere in sede di giudizio di cognizione ordinaria. Il giudice può liquidare il danno anche in via equitativa.



Unione per la Repubblica

5. Al risarcimento del danno è altresì tenuto chi denunci consapevolmente atti o comportamenti inesistenti al fine di ottenere qualsiasi utilità per sé o per altri.

6. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per i lavoratori pubblici.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



Unione per la Repubblica

Giovanni Lonfenini

Gian Marco Marcucci

Pier Marino Menicucci

Pier Marino Mularoni

Nicola Selva

San Marino,